

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 142/07/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente "Achè SRL" impugna l'avviso di accertamento nr. Omissis per l'anno 2006, notificato dall'Agenzia delle Entrate, con il quale, a seguito di un PVC della G.d.F. di Bergamo, ha accertato maggiori imposte IRES (€ 147.714,00) ed IRAP (E 19.364,00), oltre interessi e sanzioni.

La società ricorrente, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, chiede l'annullamento dello stesso ed in subordine la rideterminazione delle somme richieste, spese rifuse, ed osserva quanto segue:

- l'avviso di accertamento rinvia la motivazione ad un PVC senza alcun vaglio critico da parte dell'Ufficio;
- non sussistono sopravvenienze attive tassabili all'annualità 2002 e riferibili a finanziamenti soci, in quanto questi ultimi sono stati regolarmente indicati a bilancio e nella nota integrativa;
- la pretesa fiscale si riferisce ad un' asserita quota di sopravvenienza attiva, derivante arbitrariamente da un frazionamento in più anni di quanto accertato nel 2002, annualità prescritta per intervenuto condono "tombale";
- tale pretesa dell'Ufficio si fonda quindi su un presupposto giuridico di un'annualità non sanzionabile né accertabile (anno 2002);
- l'Ufficio ha così illegittimamente accertato per l'anno 2006 una quota (un quinto) di sopravvenienza attiva relativa all'annualità 2002.

L'Agenzia delle Entrate, costituendosi nel giudizio e nel chiedere il rigetto dell'istanza di sospensione ed il rigetto del ricorso, controdeduce osservando:

- che la dichiarazione dei redditi anno 2006 è da considerarsi omessa in quanto inviata tardivamente il 30.09.08, quindi oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza originaria;
- che l'avviso di accertamento contiene una propria autonoma motivazione con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa fiscale;

che dal libro verbali assemblee non figura alcuna deliberazione in merito ai finanziamenti;

- che le operazioni individuate dalla G.d.F. non sono ascrivibili a finanziamenti soci, tenuto conto che figurano compensazioni con fatture di acquisto di immobili riferibili ad altra società completamente estranea alla compagine sociale;
- che la sopravvenienza attiva dell'anno 2002, visto l'ingente ammontare, sarebbe stata sicuramente ripartita in cinque quote costanti da parte della società, per evitare un'enorme esposizione debitoria nei confronti dell'Erario in un solo anno; * che il sistema tributario è caratterizzato dall'autonomia dei periodi d'imposta. In data 20.10.11 la società ricorrente ha depositato copia della sentenza nr. 111/4/11 della CTR di Milano illustrandola nella memoria.

Alla pubblica udienza le parti illustrano la controversia e si riportano agli atti depositati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione rileva che è incontestato in giudizio che l'annualità fiscale 2002 fu oggetto di condono, cosiddetto "condono tombale", annualità non più accertabile alla data della notifica dell'avviso di accertamento.

Proprio per il principio, che si condivide, che ogni annualità d'imposta è autonoma rispetto alle altre e che a ciascun anno fiscale corrisponde un'obbligazione autonoma, l'Agenzia non può insindacabilmente scegliere di ripartire un'eventuale sopravvenienza attiva, verificatasi nel 2002, in quote costanti di cinque anni, quando il contribuente non ha optato per tale frazionamento, così sostituendosi indebitamente allo stesso in tale scelta solo per opportunità di imposizione.

In assenza di alcuna opzione da parte del contribuente, la sopravvenienza attiva, eventualmente esistente e non più accertabile per l'anno 2002, deve eventualmente essere considerata quale materia imponibile di tale annualità, come detto prescritta.

L'intervenuta prescrizione dell'annualità 2002 e nemmeno l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale per l'annualità 2006, fatto quest'ultimo non contestato dal ricorrente, non consentono all'Agenzia di sostituirsi al contribuente nelle scelte sue proprie né di prevedere quale comportamento avrebbe potuto tenere lo stesso in presenza di un'ingente sopravvenienza attiva dell'anno 2002.

È solo di conforto la sentenza della CTR di Milano che, per l'annualità fiscale 2004, riguardante lo stesso ricorrente, ha censurato il comportamento dell'Agenzia che ha ripartito la sopravvenienza attiva, peraltro non ritenuta tale, arbitrariamente in cinque esercizi piuttosto che attrarla a completa tassazione nell'annualità 2002.

Per il principio di soccombenza la Commissione condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00 per onorari, E 400,00 per diritti ed € 100,00 per spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio alle spese in favore del ricorrente liquidate in euro 2.000 (duemila).